



**SERVIZIO BIENNALE DI TELEPEDAGGIO PER IL PAGAMENTO DEI
PEDAGGI AUTOSTRADALI E DEGLI ACCESSI NELL'AREA C DEL
COMUNE DI MILANO**

CAPITOLATO TECNICO

CPV 30161000-5

INDICE

ART. 1 – Oggetto e durata del servizio.

ART. 2 – Valore massimo dell'appalto.

ART. 3 – Quantità massime stimate dei dispositivi di telepedaggio richiesti in locazione.

ART. 4 – Caratteristiche tecnico-qualitative e tempistica del servizio.

ART. 5 – Corrispettivo.

ART. 6 – Subappalto.

ART. 7 – Garanzia provvisoria e definitiva.

ART. 8 – Modalità di fatturazione e pagamenti.

ART. 9 – Penali.

ART. 10 – Clausola risolutiva espressa.

ART. 11 – Cessione del contratto e dei crediti.

ART. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 13 – Foro competente.

ART. 14 – Rinvio.

Art. 1 – Oggetto e durata del servizio.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, mediante trattativa diretta MEPA, del servizio biennale di telepedaggio per il pagamento dei pedaggi autostradali e degli accessi nell'AREA C del Comune di Milano.

Il servizio attiene alla categoria merceologica Servizi di pagamento e/o carte di credito del mercato elettronico MEPA:

Il Cpv associato è 30161000-5 Carte di credito

Il servizio avrà durata biennale a decorrere dal 1° luglio 2025 oppure cesserà al raggiungimento del valore massimo previsto all'art. 2.

La Stazione Appaltante è la Regione del Veneto – Giunta Regionale – Direzione Acquisti, AA.GG. e SOS affidamento servizi e forniture, Fondamenta S. Lucia - Cannaregio n. 23, 30121 Venezia.

Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., Responsabile Unico del Progetto per le fasi della programmazione, progettazione ed esecuzione contrattuale è la Dott.ssa Antonella Spolaore – Direttore dell'Unità Organizzativa Servizi relativi alle Sedi, Affari Generali e Energy Manager, mentre per la fase dell'affidamento è l'Avv. Giulia Tambato – Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. e SOS affidamento servizi e forniture.

I termini di scadenza per la presentazione delle offerte e per le eventuali richieste di chiarimento sono indicati nella procedura all'interno della piattaforma telematica.

Art. 2 – Valore massimo dell'appalto.

Il valore massimo dell'appalto, ai sensi dell'art 14, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è di **euro 220.000,00=(duecentoventimila/00), al netto dell'IVA**, comprensivo del costo della locazione dei dispositivi di telepedaggio, del pagamento dei pedaggi autostradali nelle tratte nazionali e del pagamento degli accessi nell'Area C del comune di Milano.

L'importo indicato comprende tutti i servizi, le forniture, i costi e gli oneri necessari alla corretta esecuzione delle prestazioni, al netto dell'Iva.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs. 36/2023, l'importo indicato comprende i costi della manodopera non soggetti a ribasso, che la Stazione Appaltante ha stimato in euro 4.400,00=, Iva esclusa, pari al 2% del totale.

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicato è il CCNL “Personale dipendente da società e consorzi concessionarie di autostrade e trafori”; (Codice CNEL I192).

Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.lgs. 36/2023, ove l'Operatore Economico adottasse un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante, dovrà indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

Per il servizio oggetto della presente procedura, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 non sussistono costi della sicurezza di natura interferenziale.

L'aggiudicatario si obbliga a fornire la locazione delle quantità dei dispositivi di telepedaggio che saranno richieste di volta in volta sulla base delle esigenze dell'Amministrazione.

La Stazione Appaltante garantirà la completa esecuzione del servizio solo in caso di effettivo fabbisogno, pertanto la locazione delle quantità di dispositivi di telepedaggio indicate all'art. 3 del presente Capitolato Tecnico deve considerarsi indicativa quale massimo raggiungibile.

L'aggiudicatario, di conseguenza, non potrà pretendere che la Stazione Appaltante richieda la totalità delle locazioni presunte e, in ogni caso, il contratto cessa al raggiungimento dell'importo massimo o alla scadenza dei 24 mesi.

Art. 3 – Quantità massime stimate dei dispositivi di telepedaggio richiesti in locazione.

I dispositivi di telepedaggio saranno installati all'interno degli autoveicoli in gestione alla Giunta regionale della Regione del Veneto.

Il parco autoveicoli della Regione del Veneto – Giunta regionale ammonta a n. 248 unità dislocate tra le n. 6 (sei) provincie della Regione del Veneto e presso la Città Metropolitana di Venezia.

Nella tabella sottostante sono indicate le quantità massime stimate dei dispositivi di telepedaggio che saranno richieste in locazione dalla Stazione Appaltante, suddivise per le diverse zone territoriali ove sono ubicati gli autoveicoli in gestione alla Regione del Veneto – Giunta Regionale:

ZONE TERRITORIALI	QUANTITA' MASSIMA STIMATA DI DISPOSITIVI DI TELEPEDAGGIO
Autorimessa Regionale sita in via Porto di Cavergnago, n.6/D Mestre (VE).	100
U.O. Forestale sita in via Caffi, 33 Belluno.	20
U.O. Fitosanitario sita in viale dell'Agricoltura, 1/A Buttapietra (VR).	20
Genio Civile di Belluno sito in via Caffi, 61 Belluno.	10
Genio Civile di Treviso sito in viale De Gasperi, 1 Treviso.	5
Genio Civile di Padova sito in Corso Milano, 20 Padova.	5
Genio Civile di Vicenza sito in Contrà Mure San Rocco, 51 Vicenza.	5
Genio Civile di Verona sito in Piazzale Cadorna, 2 Verona.	5
Genio Civile di Rovigo sito in via della Pace, 1/D Rovigo.	5
TOTALE	175

Art. 4 Modalità di presentazione dell'offerta

L'affidamento verrà espletato sul MEPA in modalità completamente telematica, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023 e secondo le vigenti disposizioni normative, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente invito e nella documentazione della procedura.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse in risposta alla Trattativa Diretta attiva sul Sistema esclusivamente in formato elettronico entro e non oltre il termine fissato per le ore 12:00 del 12 giugno 2025.

Il Sistema prevede il caricamento e l'invio dei seguenti documenti:

- **Documento Unico di Gara Europeo (DGUE)**, da generare attraverso la funzionalità del Sistema ESPD-DGUE, che consente la compilazione del file Response.xml, accessibile al seguente link: <https://www.acquistinretepa.it/esp-dgue>

Il file Response.xml dovrà essere compilato importando nel Sistema-ESPD il file Request.xml messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 sono rese dall'Operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del D.lgs. 36/2023 sono rese dall'Operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'Operatore economico.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Se l'Operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Terminata la compilazione l'Operatore Economico dovrà selezionare l'opzione "Esporta DGUE (xml)".

Una volta scaricato il file xml sul proprio PC/dispositivo, questo dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da procuratore speciale e inserito nella busta.

- **Ricevuta del pagamento della contribuzione dovuta ad ANAC** di € 18,00 (diciotto/00) previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e dimostrano l'avvenuto pagamento allegando copia informatica della ricevuta di versamento.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023.

- **Offerta economica** generata automaticamente dal Sistema;
- **Dettaglio di Offerta Economica** predisposta dalla Stazione Appaltante, da compilare in ogni sua parte, in modo chiaro ed inequivocabile, indicando:
 - Il prezzo unitario annuale, iva esclusa, di un singolo dispositivo di telepedaggio in locazione, espresso utilizzando due cifre decimali;
 - Il prezzo complessivo annuale, iva esclusa, di tutti i dispositivi di telepedaggio stimati, ottenuto moltiplicando il prezzo unitario annuale per la quantità massima stimata di dispositivi di telepedaggio richiesti in locazione, espresso utilizzando due cifre decimali;
 - Il "TOTALE PER IL BIENNIO 2025-2027", iva esclusa, pari al prezzo complessivo annuale moltiplicato per due, espresso utilizzando due cifre decimali;
 - la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro per l'intero valore dell'appalto di € 220.000,00, diversi da quelli relativi ai rischi di interferenza;
 - la stima dei costi della manodopera per l'intero valore dell'appalto di € 220.000,00. Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs. 36/2023, i costi della manodopera indicati all'art. 2 del presente invito non sono ribassabili, salvo per l'Operatore Economico dimostrare che il diverso importo indicato deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni della manodopera.

Si precisa che l'importo "TOTALE PER IL BIENNIO 2025-2027", dovrà coincidere con quanto indicato nell'offerta economica generata automaticamente dal Sistema

Tutta la documentazione costituente l'offerta, compreso il DGUE-Response, il documento Offerta Economica generato dal Sistema e il Dettaglio offerta economica, deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa o suo procuratore.

Art. 5 – Caratteristiche tecnico-qualitative e tempistica del servizio.

Ad integrazione di quanto già indicato all'art. 1, per necessità di gestione del presente servizio, si specifica che l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante una piattaforma on-line in grado di tracciare il numero dei pedaggi percorsi dagli autoveicoli ed il loro costo, suddividendolo in tanti centri di costo pari al numero delle zone territoriali descritte nella tabella di cui al precedente articolo.

Ai fini della locazione dei dispositivi di telepedaggio, la Stazione Appaltante verserà un deposito cauzionale all'Appaltatore per l'intera durata del servizio, qualora l'aggiudicatario lo preveda per la consegna dei dispositivi stessi.

I dispositivi di telepedaggio richiesti in locazione dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante a seguito del versamento del deposito cauzionale.

Art. 6 - Corrispettivo

In deroga all'articolo 8 delle Condizioni Generali di Contratto Relative alla Prestazione di Servizi del MEPA, l'importo indicato dall'Aggiudicatario in risposta alla Richiesta di Offerta corrisponde solamente al canone di locazione massimo dei dispositivi di telepedaggio da attivarsi nel corso del contratto.

All'Aggiudicatario, oltre al pagamento del canone unitario annuale di ogni singolo dispositivo, indicato in sede di RDO separatamente dall'offerta economica, saranno corrisposti i pedaggi autostradali nelle tratte nazionali e il pagamento degli accessi nell'Area C del comune di Milano nel limite valore massimo indicato all'art. 2 del presente documento.

È riconosciuta, sul canone di locazione dei dispositivi, la revisione dei prezzi in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60, comma 1 e comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'indice sintetico individuato per determinare la variazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2bis al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è il P.C.-ECOICOP 00ST "Prezzi al Consumo – Indice generale senza tabacchi", consultabile sul portale dell'ISTAT.

Sarà cura della Stazione Appaltante monitorare il suddetto indice e accordare la revisione prezzi.

Art. 7 - Subappalto.

Si applica l'art. 19 delle Condizioni Generali di Contratto Relative alla Prestazione di Servizi del MEPA.

Art. 8 – Garanzia provvisoria e definitiva.

Per la presente procedura la Stazione Appaltante non richiede la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 53, comma 1.

L'Appaltatore è esonerato dalla prestazione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023 in quanto l'intera prestazione è anticipata dall'Appaltatore ed è successivamente rimborsata dall'Amministrazione.

Art. 9 - Modalità di fatturazione e pagamenti.

La Regione del Veneto – Giunta Regionale opera in regime di Split Payment, pertanto le fatture dovranno essere emesse con esigibilità IVA "S" (Scissione dei pagamenti) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72. Per le operazioni non soggette a IVA, l'Aggiudicatario dovrà indicare la normativa di riferimento per l'esenzione.

Si comunicano di seguito i dati che debbono essere necessariamente inseriti nella fattura elettronica, pena il rifiuto della stessa:

- **Denominazione Ente:** Regione del Veneto - Direzione Acquisti, AA.GG. e SOS Affidamento Servizi e Forniture - Cannaregio, 23 - 30121 Venezia

- **Codice Univoco Ufficio:** YK55U0;
- **Codice fiscale:** 80007580279;
- **Partita IVA:** 02392630279;
- il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) rilevabile nella RDO e nella BDNCP;
- gli estremi del decreto di aggiudicazione ed impegno di spesa che sarà comunicato alla ditta aggiudicatrice.

Il pagamento verrà effettuato entro i termini di legge, previa acquisizione del DURC regolare.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento viene disposto sul c/c dedicato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, fermo restando l'onere di comunicare tempestivamente eventuali variazioni del c/c dedicato.

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con riferimento al servizio prestato.

Art. 10 – Penali.

Si applica l'articolo 10 delle Condizioni Generali di Contratto Relative alla Prestazione di Servizi del MEPA che si riporta:

“1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi, l'Operatore Economico è tenuto a corrispondere una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo per la prestazione dei Servizi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6 l'Operatore Economico è tenuto a corrispondere, per ogni giorno che si renderà necessario per la ripetizione della verifica fino al superamento della stessa, una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale.

3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Operatore Economico esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi la Stazione Appaltante applicherà all'Operatore Economico le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

4. Restano in ogni caso salve le ulteriori penali eventualmente previste nelle Condizioni Particolari stabilite dalle Stazioni Appaltanti.

5. Resta inteso che l'importo complessivo delle penali – ivi comprese le eventuali ulteriori penali previste dalle Stazioni Appaltanti nelle Condizioni Particolari di Contratto - non potrà superare il 10% oppure il 20% nel caso di contratti finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR o PNC dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% oppure il 20% nel caso di contratti finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR o PNC, dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'Operatore Economico dalla Stazione Appaltante per iscritto. L'Operatore Economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinate nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'Operatore Economico le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Operatore Economico a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Operatore Economico medesimo.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore Economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito."

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa.

Oltre ai casi indicati all'articolo 12 delle Condizioni Generali di Contratto Relative alla Prestazione di Servizi del MEPA, l'Amministrazione si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche nei seguenti casi:

1. in caso di mancato rispetto, da parte dell'Aggiudicatario, dei suoi dipendenti e collaboratori impiegati nella fornitura del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto approvato con D.G.R. n. 38 del 28/01/2014 e D.G.R. n. 1939 del 28/10/2014;
2. cessazione dell'attività, liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale nei sensi e limiti dell'art. 94, comma 5, lettera d), a carico dell'Aggiudicatario;
3. applicazione delle penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto;
4. mancato rispetto del divieto di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.

La risoluzione del contratto sarà immediatamente operativa a seguito della comunicazione che la Regione del Veneto – Giunta Regionale darà per iscritto all'affidatario a mezzo PEC.

La risoluzione dà diritto alla Stazione Appaltante a rivalersi sugli eventuali crediti contrattuali vantati dall'Appaltatore nei confronti della stessa, nonché sulla cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l'esecuzione della fornitura in danno dell'aggiudicatario, con addebito delle relative spese.

Art. 12 – Cessione del contratto e dei crediti.

È vietata al fornitore la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di cessione d'azienda o trasformazione, fusione o scissione della società.

In caso di cessione d'azienda o di trasformazione, fusione o scissione della società, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1406-1410 del Codice civile e dell'art. 120, comma 1, lett. d n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante la cessione d'azienda, anche se concernente un solo ramo d'azienda, entro e non oltre sette giorni dal trasferimento stesso.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi atto di trasformazione della sua impresa, nonché le eventuali modificazioni dell'assetto societario, entro e non oltre sette giorni da quando tali atti sono stati compiuti.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per l'eventuale ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto nel caso in cui l'appaltatore, in seguito alle trasformazioni e modificazioni suddette, non abbia più i requisiti richiesti in sede di gara.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, si procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e dell'articolo 18 delle Condizioni Generali di Contratto Relative alla Prestazione di Servizi del MEPA.

Entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto (o dei conti) dedicato al presente appalto, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 3, comma 1, della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Infine, l'Appaltatore sotto la propria responsabilità dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni delle modalità di pagamento che dovessero insorgere durante il rapporto contrattuale: in difetto, l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel pagamento delle relative fatture.

Art. 14 - Foro competente.

Eventuali contrasti tra la Stazione Appaltante ed il fornitore saranno risolti, qualora possibile, mediante accordo bonario secondo le modalità indicate dall'art. 211 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. o con transazione nei casi consentiti.

Le controversie non risolubili con le modalità di cui al comma precedente saranno devolute esclusivamente al giudice competente del Foro di Venezia.

Art. 15 – Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alle Condizioni Generali di Contratto Relative alla Prestazione di Servizi del MEPA, al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alle altre norme applicabili agli appalti pubblici ed alle norme del Codice civile.